

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3114

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato COSTA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità delle procedure di valutazione della professionalità e di conferimento degli incarichi direttivi dei magistrati, sullo svolgimento delle elezioni del Consiglio superiore della magistratura e sul rapporto tra la magistratura e i mezzi d’informazione

*Presentata il 14 maggio 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’avvio dell’esame presso le Commissioni I Affari costituzionali e II Giustizia della Camera dei deputati di proposte di legge (atti Camera n. 2565, n. 2586, n. 3012 e n. 3054) volte all’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, per indagare su eventuali condizionamenti dell’organizzazione giudiziaria e dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali ha determinato un acceso dibattito su questo tema da parte della classe politica e della magistratura.

A tale fine è utile ricordare che nelle precedenti legislature sono state istituite diverse Commissioni parlamentari di inchiesta su questioni che erano oggetto di attività giudiziarie ancora in corso (dalle varie Commissioni « antimafia » a quella sull’omicidio di Ilaria Alpi) e che, talvolta,

l’attività delle Commissioni ha portato alla nascita di conflitti con la magistratura, alcuni dei quali sono stati sottoposti anche al giudizio della Corte costituzionale. La Consulta non ha mai affermato che le Commissioni parlamentari di inchiesta non potessero entrare nel « terreno » giudiziario, stabilendo semmai regole e limiti ai quali deve essere improntata la leale collaborazione tra le Commissioni e la magistratura. Nella sentenza n. 231 del 22 ottobre 1975, i giudici costituzionali hanno chiarito che « compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non è di “giudicare”, ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l’esercizio delle funzioni delle Camere (...) mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di con-

dotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso ». L'attività di inchiesta, però, non può « rivolgersi ad accertare reati e connesse responsabilità di ordine penale, che se così per avventura facesse, invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale ».

Nulla impedisce, quindi, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta finalizzata a raccogliere notizie e dati sul funzionamento della magistratura, per promuovere misure legislative o invitare il Governo ad adottare provvedimenti in materia di elezioni del Consiglio superiore della magistratura (CSM), di carriera e di regole di comportamento dei giudici e del settore giudiziario in generale, anche perché, è bene ricordarlo, i giudici sono soggetti alla legge e per legiferare il Parlamento ha il diritto di dotarsi di tutte le informazioni necessarie, anche attraverso l'attività di inchiesta di cui all'articolo 82 della Costituzione.

Ciò non significa, però, che non esistano limiti ai poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta. Come affermato nella citata sentenza della Corte costituzionale, il Parlamento non può emettere sentenze e tanto meno interferire con specifiche decisioni della magistratura, in particolare se passate in giudicato.

La presente proposta di legge intende, dunque, fornire un contributo non ideologico e rispettoso dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Corte costituzionale ma, allo stesso tempo, opporsi ad argomentazioni corporative e giuridicamente infondate tendenti a confondere l'indipendenza e l'autonomia dei giudici con il diritto a non essere soggetti a critiche e controlli da parte del Parlamento.

A tale fine, l'articolo 1 istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità delle procedure di valutazione della professionalità e di conferimento degli incarichi direttivi dei magistrati, sullo

svolgimento delle elezioni del Consiglio superiore della magistratura e sul rapporto tra la magistratura e i mezzi d'informazione. In particolare, la Commissione, nel rispetto del principio di separazione dei poteri e delle prerogative della magistratura con riguardo ai procedimenti giudiziari sia in corso che conclusi, ha il compito di verificare il rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi negli uffici giudiziari e degli incarichi extragiudiziari; di verificare le dinamiche e l'influenza del sistema delle correnti ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nelle elezioni dei membri togati del CSM, nelle designazioni all'interno della struttura amministrativa del CSM e nell'affidamento di incarichi presso il Ministero della giustizia ai magistrati fuori ruolo; di verificare i criteri e le modalità di svolgimento delle valutazioni professionali dei magistrati ai fini della progressione di carriera, nonché le modalità di esercizio dell'azione disciplinare da parte del CSM; di indagare sul rapporto tra magistratura e mezzi d'informazione e di valutare le soluzioni più idonee per garantire la tutela del segreto istruttorio e del diritto alla riservatezza degli individui, nel rispetto della libertà di stampa; di accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo riguardanti l'ordinamento giudiziario e i procedimenti giurisdizionali ritenute opportune per superare l'influenza del sistema delle correnti e assicurare l'autonomia e l'indipendenza di ciascun magistrato nonché la regolarità dei procedimenti e delle elezioni.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, l'articolo 3 stabilisce i poteri e i limiti, l'articolo 4 disciplina le audizioni a testimonianza, l'articolo 5 sancisce l'obbligo del segreto e l'articolo 6 prevede l'organizzazione interna.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Istituzione, durata e funzioni della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità delle procedure di valutazione della professionalità e di conferimento degli incarichi direttivi dei magistrati, sullo svolgimento delle elezioni del Consiglio superiore della magistratura e sul rapporto tra la magistratura e i mezzi d'informazione, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione, nel rispetto del principio di separazione dei poteri e delle prerogative della magistratura con riguardo ai procedimenti giudiziari sia in corso che conclusi, ha il compito di:

*a)* verificare il rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi negli uffici giudiziari e degli incarichi extragiudiziari;

*b)* verificare le dinamiche e l'influenza del sistema delle correnti, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nelle elezioni dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, nelle designazioni all'interno della struttura amministrativa del medesimo Consiglio e nell'affidamento di incarichi presso il Ministero della giustizia ai magistrati fuori ruolo;

*c)* verificare i criteri e le modalità di svolgimento delle valutazioni professionali dei magistrati ai fini della progressione di carriera, nonché le modalità di esercizio dell'azione disciplinare da parte del Consiglio superiore della magistratura;

*d)* indagare sul rapporto tra magistratura e mezzi d'informazione e di valutare le soluzioni più idonee per garantire la tutela

del segreto istruttorio e del diritto alla riservatezza degli individui, nel rispetto della libertà di stampa;

e) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo riguardanti l'ordinamento giudiziario e i procedimenti giurisdizionali ritenute opportune per superare l'influenza del sistema delle correnti e per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di ciascun magistrato e la regolarità dei procedimenti e delle elezioni di cui al presente comma.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.

## Art. 2.

### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di

parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

### Art. 3.

#### *(Poteri e limiti della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 siano coperti dal segreto.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudi-

ziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti prodotti o conservati dal Consiglio superiore della magistratura, da organi e uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici nelle materie che costituiscono oggetto dell'inchiesta.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### Art. 4.

##### *(Audizioni a testimonianza)*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

#### Art. 5.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra

persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

#### Art. 6.

##### *(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia, tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni e le consulenze che ritenga necessarie.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nella misura massima di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.



\*18PDL0143460\*